

ALLEGATO "A"

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo nr. 360 del 1998 a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, nr. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, nr. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge nr. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 299 del 27 dicembre 2006.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), della legge nr. 296 del 27 dicembre 2006;

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come previsto dall'art. 1, comma 169, della legge nr. 296 del 27 dicembre 2006;

3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 130 del 5 giugno 2002, L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 3

VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 143, della legge nr. 296 del 27 dicembre 2006;

2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'articolo 1 del Decreto Legislativo nr. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

Articolo 4

EFFICACIA

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti;
2. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997 nr. 446, il **1° gennaio 2007**.